



IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un organo consultivo dell'Unione europea composto da 350 membri. La sua consultazione da parte della Commissione, del Consiglio o del Parlamento è obbligatoria nei casi previsti dai trattati e facoltativa negli altri casi. Il Comitato può anche formulare pareri di propria iniziativa. I suoi membri non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

BASE GIURIDICA

Articolo 13, paragrafo 4, TUE; articoli 301-304 TFUE; e [decisione \(UE\) 2015/1157 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo](#).

COMPOSIZIONE

A. Numero e ripartizione nazionale dei seggi (articolo 301 TFUE)

Il CESE comprende attualmente 350 membri, così ripartiti tra gli Stati membri:

- 24 ciascuno per la Francia, la Germania, l'Italia e il Regno Unito;
- 21 ciascuno per la Polonia e la Spagna;
- 15 per la Romania;
- 12 ciascuno per l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Grecia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svezia e l'Ungheria;
- 9 ciascuno per la Croazia, la Danimarca, la Finlandia, l'Irlanda, la Lituania e la Slovacchia;
- 7 ciascuno per la Lettonia e la Slovenia;
- 6 per l'Estonia;
- 5 ciascuno per Cipro, Malta e il Lussemburgo.

Nel maggio 2019 il Consiglio ha adottato una decisione che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo a partire dal 21 settembre 2020. La decisione adegua il numero dei seggi in caso di recesso del Regno Unito dall'UE, che si tradurrebbe in 24 seggi vacanti. Le nuove norme assegnano un seggio aggiuntivo all'Estonia, a Cipro e al Lussemburgo, poiché questi Stati membri ne avevano perso uno dopo l'ultima decisione sulla composizione del Comitato in seguito all'adesione



della Croazia. I rimanenti seggi vacanti saranno lasciati come riserva per eventuali futuri allargamenti. Nel complesso, se il Regno Unito recederà dall'UE, le dimensioni del Comitato saranno ridotte da 350 a 329 membri.

B. Modalità di nomina (articolo 302 TFUE)

I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio a maggioranza qualificata, sulla base delle proposte degli Stati membri. Il Consiglio consulta la Commissione in merito alle nomine (articolo 302, paragrafo 2, TFUE). Gli Stati membri devono garantire un'adeguata rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale. In pratica i seggi sono ripartiti equamente fra tre gruppi: datori di lavoro, lavoratori e altre categorie (agricoltori, commercianti, libere professioni, consumatori ecc.).

Il numero massimo di membri del CESE consentito dal trattato di Lisbona è di 350 (articolo 301 TFUE). Nel periodo luglio 2013-settembre 2015 tale numero ha subito un lieve aumento in seguito all'adesione della Croazia il 1° luglio 2013. Con l'aggiunta di nove seggi per il nuovo Stato membro, il numero totale di membri è passato a 353 (da 344). La decisione 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 ha ridotto da sei a cinque il numero dei membri di Lussemburgo e Cipro e da sette a sei quelli dell'Estonia, in linea con la ripartizione dei seggi in seno al Comitato delle regioni, anch'esso costituito da 350 membri.

C. Mandato (articolo 301 TFUE)

I membri del Comitato sono designati dai governi nazionali e nominati dal Consiglio con un mandato di cinque anni rinnovabile (articolo 302 TFUE). Provengono da gruppi d'interesse economici e sociali in Europa. L'ultimo rinnovo ha avuto luogo nel mese di ottobre 2015 per il mandato 2015-2020.

Essi appartengono a uno dei tre gruppi seguenti:

- [datori di lavoro](#) (gruppo I);
- [lavoratori](#) (gruppo II);
- [diversità Europa](#) (gruppo III).

Essi devono esercitare le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'UE (articolo 300, paragrafo 4, TFUE). Ogni volta che il posto di un membro titolare o supplente del CESE diviene vacante in seguito alla conclusione del mandato, si rende necessaria una decisione distinta del Consiglio per la sostituzione di tale membro.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Comitato non figura tra le istituzioni enumerate all'articolo 13, paragrafo 1, del TUE (sebbene l'articolo 13, paragrafo 4, stabilisca che esso assiste il Parlamento, il Consiglio e la Commissione svolgendo funzioni consultive), ma gode di un'ampia autonomia organizzativa e operativa.

- Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.
- Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.



- Può riunirsi di propria iniziativa, ma di norma si riunisce su richiesta del Consiglio o della Commissione.
- Per l'elaborazione dei suoi pareri dispone di 6 sezioni specializzate nei vari settori di attività dell'UE (e può istituire sottocommissioni incaricate di trattare argomenti specifici).
 - Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente ([NAT](#));
 - Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale ([ECO](#));
 - Occupazione, affari sociali, cittadinanza ([SOC](#));
 - Relazioni esterne ([REX](#));
 - Mercato unico, produzione, consumo ([INT](#));
 - Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione ([TEN](#)).
- Per realizzare sinergie, il Comitato condivide i servizi del suo segretariato permanente a Bruxelles con il segretariato del Comitato delle regioni (per quanto concerne la sede di Bruxelles, si veda il protocollo n. 6 allegato al trattato di Lisbona sulle sedi delle istituzioni). Inoltre, l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, nel quadro della procedura di bilancio 2014, ha stipulato un accordo con il Comitato per ottenere insieme incrementi di efficienza nel settore della traduzione. Il Comitato ha un bilancio amministrativo annuale, incluso nella sezione VI del bilancio dell'Unione europea, di 131 milioni di EUR (2014).

POTERI

Il Comitato è stato istituito dai trattati di Roma del 1957 al fine di coinvolgere i gruppi d'interesse economici e sociali nella creazione del mercato comune e di creare meccanismi istituzionali per fornire informazioni alla Commissione e al Consiglio sulle problematiche europee. L'Atto unico europeo (1986) e il trattato di Maastricht (1992) hanno ampliato la gamma delle questioni che devono essere sottoposte al Comitato. Il trattato di Amsterdam ha esteso ulteriormente gli ambiti settoriali da sottoporre al Comitato e gli ha consentito di essere consultato dal Parlamento europeo. In media, il CESE trasmette 170 documenti e pareri consultivi all'anno (di cui circa il 15 % viene emesso di propria iniziativa). I pareri sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Il Comitato esercita funzioni consultive (articolo 300 TFUE). Il suo ruolo consiste nell'informare le istituzioni decisionali dell'UE delle opinioni dei rappresentanti della vita economica e sociale.

A. Formulazione di pareri su richiesta delle istituzioni dell'UE

1. Consultazione obbligatoria

In taluni settori specificamente menzionati, il TFUE stabilisce che una decisione possa essere adottata solo previa consultazione del Comitato da parte del Consiglio o della Commissione. Si tratta dei settori seguenti:

- politica agricola (articolo 43);
- libera circolazione delle persone e dei servizi (articoli 46, 50 e 59);



- politica dei trasporti (articoli 91, 95 e 100);
- armonizzazione della fiscalità indiretta (articolo 113);
- ravvicinamento delle legislazioni sul mercato interno (articoli 114 e 115);
- politica dell'occupazione (articoli 148, 149 e 153);
- politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù (articoli 156, 165 e 166);
- sanità pubblica (articolo 168);
- protezione dei consumatori (articolo 169);
- reti transeuropee (articolo 172);
- politica industriale (articolo 173);
- coesione economica, sociale e territoriale (articolo 175);
- ricerca e sviluppo tecnologico e spazio (articoli 182 e 188);
- ambiente (articolo 192).

2. Consultazione facoltativa

Qualora lo ritengano opportuno, il Parlamento, la Commissione o il Consiglio possono consultare il Comitato su qualsiasi altra materia. Quando consultano il Comitato (a titolo sia obbligatorio che facoltativo), tali istituzioni possono fissargli un termine (non inferiore a un mese), allo scadere del quale potranno non tener conto dell'assenza di parere (articolo 304 TFUE).

B. Formulazione di pareri di propria iniziativa

Il Comitato può decidere di formulare un parere ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Udo Bux
05/2019

